



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Risposta al foglio N. 8790
del 30 maggio 2025

30 GIU 2025

All'Onorevole Presidente
della Regione
presidenza@pec.regione.sardegna.it

e p.c. All'Assessore
della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport
pi.assessore@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: L.R. n. 15/2006 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), artt. 7
e 8. Modifica alle direttive di attuazione relativamente agli avvisi 2025
(P/63).

Comunico alla S.V. On.le che la Seconda Commissione, nella seduta del
26 giugno 2025. ha espresso a maggioranza l'allegato parere sul provvedimento di
cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE
– *Giampietro Comandini* –

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1

Parere della Seconda Commissione sul P/63: L.R. n. 15/2006 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), artt. 7 e 8. Modifica alle direttive di attuazione relativamente agli avvisi 2025.

La Seconda Commissione, nella seduta del 26 giugno 2025, ha espresso parere favorevole, con osservazioni, ai sensi dell'art. 23, della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15, sulla Delibera della Giunta regionale del 14 maggio 2025, n. 26/26, avente ad oggetto "L.R. n. 15/2006 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), artt. 7 e 8. Modifica alle Direttive di attuazione relativamente agli Avvisi 2025".

La Commissione suggerisce di precisare (pagina 3 punto 1), che la Commissione tecnica, oltre all'esame del videoclip, possa decidere di convocare i proponenti per apposite audizioni.

Inoltre, propone di stabilire (pagina 4 punto 9), che l'anticipazione su richiesta, e previa presentazione del cronoprogramma, si estenda al 70% del finanziamento, come originariamente previsto dall'art. 13 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15.

La Commissione ritiene più opportuno prevedere una premialità per la migliore opera prima, per la migliore opera diretta da una donna e per la migliore opera diretta da un giovane di età inferiore ai 35 anni, piuttosto che destinare una quota del bando.

La Commissione osserva che nella parte in cui la delibera dispone "4. nella definizione dei criteri di valutazione, è necessario precisare gli elementi per valutare i 45 punti destinati all'identità regionale nel modo seguente [...] " (pagina 3), non risulta chiaro se l'attribuzione di 45 punti (su un totale di 100) da parte della Commissione tecnico-artistica per il criterio in oggetto rappresenti un'effettiva innovazione introdotta dalla Delibera oppure se si tratti di un refuso, considerato che le Delibere attualmente vigenti assegnano al medesimo criterio un punteggio pari a 35 punti. Inoltre, il totale dei punti attribuibili risulterebbe eccedere i 100 punti complessivi, che sono invece implicitamente confermati al punto 6.1 delle innovazioni introdotte dalla Delibera in oggetto; nella parte in cui la delibera dispone "5. occorre inserire un

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

criterio che punti alla valorizzazione di precedenti progetti e relativi materiali” sarebbe opportuno chiarire se la Delibera introduca effettivamente la possibilità di attribuire un punteggio complessivo superiore ai 100 punti, oppure se, mantenendosi il limite massimo complessivo di 100 punti — come implicitamente confermato al punto 6 della Delibera — l’aumento del punteggio previsto per il presente criterio debba comportare una proporzionale riduzione del punteggio attribuibile agli altri criteri.

La Commissione consiglia di esplicitare il significato tecnico delle espressioni “producer fee” e “in kind” che vengono incluse tra le spese ammissibili (pagina 4 punto 7).

La Commissione, infine, suggerisce di indicare nella parte in cui la delibera dispone “11. oltre all'obbligatorio riconoscimento alla Regione nel primo scorrimento dei titoli di coda, dovrà essere concessa alla Regione una licenza d'uso del prodotto non esclusiva” che si tratta di una licenza d'uso “a titolo gratuito” in quanto la stessa potrebbe essere anche a titolo oneroso.